

TRIBUNALE DI UDINE  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

RELAZIONE DELL'ESPERTO  
EX ART. 161, 3° COMMA, LEGGE FALLIMENTARE


**INTEGRAZIONE EX ART. 162,1 L.F**

RIFERITA AL RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO  
PREVENTIVO DELLA SOCIETA'

**“CGS S.P.A”**

PROFESSIONISTA INCARICATO:

DOTT. ALFREDO PASCOLI



## Sommario

INTEGRAZIONE ATTESTAZIONE AL PIANO .....	3
PREMESSE .....	3
SUDDIVISIONE CLASSI .....	4
INFORMATIVA SUI CREDITORI DELLE SOCIETA' CONSORTILI PARTECIPATE DA CGS (classe 2) – PRETESE AVANZATE E STATO DEI RELATIVI PROCEDIMENTI.....	4
Altre integrazioni .....	11
ATTESTAZIONE.....	13
CONCLUSIONI.....	13



## INTEGRAZIONE ATTESTAZIONE AL PIANO

### PREMESSE


Il sottoscritto dott. Alfredo Pascolin nato a Palmanova (UD) il 13.10.1967, con studio professionale in Monfalcone, in Piazza della Repubblica 15

### Premesso

- che la società CGS spa corrente in Tavagnacco (UD), in via Enrico Fermi n.108, p.iva 00542860309, n. REA UD 142709, ha depositato in data 18 ottobre 2019 ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi ai sensi dell'articolo 161, comma 6 Legge fallimentare di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo terzo articolo dell'art. 161 della legge fallimentare;
- che con provvedimento di data 24 ottobre 2019 il Tribunale di Udine ha concesso termine fino al 16 gennaio 2020 per il deposito del piano, della proposta e della documentazione di legge;
- che successivamente la società in persona del presidente del consiglio di amministrazione Pelizzaro Paula Maria e dell'amministratore delegato Muner Valter ha conferito incarico allo scrivente di redigere la relazione dell'esperto prevista dall'articolo 161, comma terzo della legge Fallimentare concernente la veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano;
- che come istanza di data 11 gennaio 2020 la società richiedeva al tribunale di prorogare il termine per il deposito del piano e della proposta di ulteriori 60 giorni;
- che in data 06 marzo 2020 è stata nominata la sig.ra Pelizzaro Paula Maria amministratore unico della società;
- che l'istanza di cui al punto precedente è stata oggetto di accoglimento dal Tribunale di Udine, che ha concesso termine fino 16 marzo 2020 per il deposito del piano e della documentazione prevista dall'articolo 161 Commi 2 e 3 della legge fallimentare
- che tale termine è stato sospeso fino al 19 maggio 2020 per effetto del DI 18/2020 e del DI 36/2020;
- che in 19.05.2020 la ricorrente depositava il piano e la relativa documentazione;
- che nel medesimo termine lo scrivente provvedeva al deposito delle attestazioni ex art. 161, comma 3, 186bis comma 3 e 160, comma 2 L.F.;
- che all'esito dell'udienza d.d. 09.07.2020 il Tribunale di Udine assegnava alla ricorrente termine di 25 giorni per l'integrazione del piano e delle attestazioni, fissando l'udienza collegiale al 10 settembre 2020 alle ore 11.00: il ricorrente "*si è riservato di integrare l'informativa relativa alla classe 2 con un documento che specifichi tutte le pretese avanzate di cui al titolo in via giudiziale o, quanto meno in via stragiudiziale, dando anche atto dei relativi procedimenti*";
- che sempre all'udienza di cui sopra, la ricorrente, recependo le osservazioni del Tribunale, dichiarava l'intenzione di modificare il piano con l'unificazione delle classi creditorie 5 e 6;

Un tanto premesso, alla luce delle risultanze documentali aggiornate prodotte dalla ricorrente si

redige



la presente integrazione della relazione ex art. 161, 3 co., L.F., di data 19/05/2020, la quale si intende qui integralmente richiamata, e allo scopo dimette quanto segue

## SUDDIVISIONE CLASSI

La società ricorrente, così accogliendo i rilievi del Tribunale, ha provveduto ad unificare le classi creditorie n. 5 e 6, rispettivamente :“ *Creditori chirografari con pretese superiori ad euro 1.500 in linea capitale sorti in funzione dell'attività operativa aziendale diretta, non derivanti da operazioni di finanziamento*” e “*Crediti chirografari di importo non superiore ad euro 1.500 in linea capitale sorti in funzione dell'attività operativa aziendale diretta, non derivanti da operazioni di finanziamento*”.

CGS intende modificare la suddivisione dei creditori chirografari in classi, con riferimento a quanto previsto nel § 10, “Il trattamento dei creditori chirografari: le classi e la percentuale proposta”, accorpando in un'unica classe i creditori che erano stati originariamente suddivisi – in base al valore della relativa pretesa - nelle classi nn. 5 e 6. A tali creditori, per effetto della modifica, viene riservato il medesimo trattamento originariamente previsto per la classe 5. Tale accorpamento determina un disavanzo attivo di € 13.212,20 (surplus in precedenza assegnato alla Classe 6, quale trattamento più favorevole), che rimane a disposizione dei creditori, venendo però appostato prudenzialmente ad incremento dei Fondi Rischi indicati nel piano.

Conseguentemente, per effetto della soppressione della citata classe, i creditori chirografari vengono divisi in complessive n. 6 classi e la Classe 7 “Creditori chirografari per compensi Organi Sociali”, viene rinumerata come Classe 6.

Pertanto, a mente di quanto disposto dall'art. 160 co.1 lettera c L.F, stante la natura dei crediti coinvolti e la omogeneità delle posizioni interessate, che originariamente venivano distinte sulla base del solo valore economico della pretesa, lo scrivente ritiene condivisibile l'unificazione di dette classi.

Si rileva come dalla documentazione prodotta l'unificazione delle classi 5 e 6 apportata al piano non sia in grado di mutare gli equilibri e gli assetti dello stesso in termini di soddisfacimento delle altre classi coinvolte.

## INFORMATIVA SUI CREDITORI DELLE SOCIETA' CONSORTILI PARTECIPATE DA CGS (classe 2) – PRETESE AVANZATE E STATO DEI RELATIVI PROCEDIMENTI

Come da richiesta del Tribunale la società ricorrente ha provveduto ad integrare l'informativa relativa alla classe 2: “*Creditori delle Società consortili a r.l. partecipate da CGS che abbiano invocato la responsabilità illimitata e solidale della predetta per le obbligazioni contratte dalla S.c.r.l. – Classe composta esclusivamente da crediti contestati*”: un tanto al fine di rendere una più completa informazione ai creditori con riferimento ai seguenti aspetti:

- *S.c.r.l. partecipate e loro attuale stato giuridico;*



- *ammontare aggregato del passivo delle S.c.r.l. partecipate;*
- *nel dettaglio, i creditori che abbiano invocato direttamente, in via giudiziale o, quanto meno, in via stragiudiziale, la responsabilità illimitata e solidale di CGS per le obbligazioni contratte dalle S.c.r.l. partecipate, illustrando lo stato dei procedimenti giudiziari pendenti ed i fatti sopravvenuti;*
- *criteri adottati per l'adozione di uno specifico Fondo Rischi in relazione a tale Classe.*

La relazione dimessa dalla società ricorrente fornisce ampia *disclosure* in relazione alle integrazioni richieste.

Lo scrivente ha preso visione della documentazione sottostante alla sopracitata relazione con particolare riferimento a:

- Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. LAQUATTRO Scarl.
- Decreto Tribunale di Modena fissazione udienza 30.9.2020.
- visura CCIAA LAQUATTRO Scrl in liquidazione
- visura CCIAA Lotto 2 Scrl in fallimento
- sentenza di fallimento Lotto 2 Scrl – R.F. 24/2018 Tribunale di Bolzano
- visura CCIAA Sassari Olbia Lotto 2 Scrl in fallimento
- estratto sentenza di fallimento Sassari Olbia Lotto 2 Scrl - R.F. 32/2017 Tribunale di Udine
- visura CCIAA Myrtus Scrl
- Atto di citazione con chiamata in causa Movistrade
- Ingiunzione notificata Brussi Costruzioni Srl\_
- Atto di citazione in opposiz a d.i. Brussi Costruzioni srl
- Ingiunzione notificata Superbeton Spa
- Atto di citazione in opposiz a d.i. Superbeton spa
- Ingiunzione notificata Ghiaie Ponte Rosso Srl\_
- Atto di citazione in opposiz a d.i. Ghiaie Ponte Rosso srl
- Ingiunzione notificata Ecovie Srl
- Atto di citazione in opposiz a d.i. Ecovie srl



- Diffida Crezza Srl
- Diffida Hydrogeo Srl
- Diffida Vieditalia Srl
- Diffida Impresa Ing. La Falce Srl
- Diffida Edilfor
- Cessione del credito Brussi - Finparco
- Cessione del credito Superbeton - Finparco
- Cessione del credito Ghiaie Ponte Rosso
- Comunicazione Impresa Ing. La Falce Srl vs Stazione appaltante
- Fattura CO.GE. S.r.l. vs. Arch. Luca Muner
- Transazione commesse SAV
- Bozza accordo transattivo CGS - Comune di Sedegliano - altri componenti ATI, (in attesa di autorizzazione)
- Atto modificativo RTI LA4
- Autorizzazione Commissario Delegato A4 modifica RTI
- visura CCIAA FINPARCO Spa
- Bilancio 2019 CMB Soc. Coop.
- Accordo 182 bis l.f. LAQUATTRO-BNL
- Accordo 182 bis l.f. Crezza Srl
- Accordo 182 bis l.f. Vieditalia Srl
- Elenco creditori LAQUATTRO allegato accordo di ristrutturazione
- Stato passivo Lotto 2 Srl
- Ultima relazione ex art. 33, co. 5, l.f. SS Olbia Lotto 2 Srl
- Informativa Presidente del Cda Myrtus Srl 16.3.2020
- Situazione contabile Myrtus Srl 31.12.2019
- Atti modificativi ATI-appalto SAV
- Presa d'atto SAV atti modificativi



- Situazione contabile SAV AQ Scrl 31.7.2020

- Situazione contabile SAV AQ 2 Scrl 31.7.2020

-In relazione alla sua partecipazione pari al 16% nella **LAQUATTRO S.c.r.l.**, CGS in esecuzione dell'accordo transattivo formalizzato in data 30.03.2020 non fa più parte del R.T.I, ed è quindi receduta da ogni impegno contrattuale inerente alla commessa A4.

LAQUATTRO, dopo aver avuto accesso al procedimento di concordato con riserva ex art. 161, co. 6, l.f., all'esito dello scioglimento della riserva ha chiesto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di debiti ex art. 182 bis L.F raggiunto con il voto favorevole del 72,46 % dei creditori sociali, accordo a cui CGS non ha prestato adesione. L'udienza per l'omologazione è fissata per il 30.09.2020.

L'accordo presenta le seguenti caratteristiche:

- *adesione al piano da parte del ceto bancario (BNL Spa);*
- *intervenuta cessione delle poste creditorie più rilevanti a favore di un soggetto controllato dalla consorziata CMB Soc. Coop. (FIMPARCO Spa, aderente all'accordo);*
- *sostegno finanziario al piano da parte della stessa CMB Soc. Coop.*
- *attestazione di professionista ex art. 67, co.3 lett. d) L.F che ha ravvisato l'idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento dei creditori che non lo hanno sottoscritto.*

Tali indici sono certamente indicatori di una elevata probabilità di soddisfazione diretta da parte della Consorziate delle ragioni creditorie sociali, di conseguenza riducendo in maniera significativa il rischio di effettiva escussione nei confronti della socia CGS.

Segnala inoltre in tal senso che, dalla lettura del bilancio Cmb, risulta anche che la stessa, oltre a disponibilità liquide per euro 157 mln di euro, vanta un patrimonio netto al 31/12/2019 di oltre 222 mln di euro.

-Nella società **Lotto 2 S.c.r.l in fallimento** (R.F 24/2018 Tribunale di Bolzano) la CGS possiede una quota pari al 10%; a seguito della richiesta avanzata nei confronti della Curatela quest'ultima ha trasmesso lo stato passivo della partecipata che attesta un passivo concorsuale pari ad € 6.117.203,12, di cui € 5.338.031,39 nei confronti della socia consorziate Movistrade Cogefi S.c.r.l, che, anche nell' ipotesi di accoglimento della responsabilità solidale, avrebbe titolo per escutere a Cgs la quota di corresponsabilità interna da quest'ultima detenuta pari al 10%.

-Nella società **Sassari Olbia Lotto 2 S.c.r.l in fallimento** (R.F 32/201 Tribunale di Udine) la CGS possiede una quota pari al 10%; a seguito della richiesta avanzata nei confronti della Curatela



quest'ultima ha comunicato di essere in attesa dell'autorizzazione del Giudice Delegato. E' stata tuttavia acquisita l'ultima relazione semestrale ex art. 33 co. 5 LF da cui risulta un passivo concorsuale pari ad € 528.877,78, di cui € 162.508,46 nei confronti dei soci consorziati, che, anche nell' ipotesi di accoglimento della responsabilità solidale, avrebbero titolo per escutere a Cgs la quota di corresponsabilità interna da quest'ultimi detenuta pari al 10%.

-Nella società **Myrthus S.c.r.l**, nella quale la ricorrente detiene una partecipazione pari al 10%, il bilancio approvato al 31.12.2019 documenta che le passività ammontano ad € 435.058,89 per debiti verso fornitori ed €135.431,87 verso le controllanti.


-In relazione invece alle consortili partecipate al 10% **SAV e SAV AQ2**, è stato raggiunto un accordo transattivo con la società capogruppo, COGEIS S.p.a, autorizzato dal Tribunale di Udine in data 18.06.2020, che ha concesso il recesso di CGS dalle A.T.I e dalle società consortili senza l'applicazione di alcuna penalità in capo alla stessa. Si è altresì verificato che dalla lettura dei bilanci delle società, la situazione finanziaria delle consorziate in argomento non sembra presentare alcuna criticità da cui possa derivare un rischio di escussione.

-Passando in rassegna le richieste di pagamento pervenute dai creditori sociali delle partecipate invocando la presunta responsabilità solidale, lo scrivente, dall'analisi della documentazione ricevuta ha potuto verificare quanto affermato nel Piano e nella Proposta.

Ad oggi, sono pervenute alla C.G.S n.10 richieste di pagamento diretto da parte dei creditori di cui 8 afferenti alla LAQUATTRO S.c.r.l. Delle pretese avanzate 5 sono di natura giudiziale: trattasi, in buona sostanza di n. 4 ingiunzioni di pagamento oggetto di opposizione da parte di C.G.S e n. 1 chiamata in causa ai fini dell'eventuale regresso in qualità di soggetto coobbligato con altro consorziato singolarmente convenuto, nelle quali quest'ultima si è ritualmente costituita per resistere alle pretese, mentre le restanti sono diffide stragiudiziali.

Nella proposta e nella relazione prodotta dalla ricorrente le pretese vengono illustrate nel dettaglio e viene dato conto dello stato del relativo procedimento giudiziale, se attivato, e dei fatti sopravvenuti.

A mente di quanto sopra rappresentato – contenziosi giudiziali /vertenze stragiudiziali- considerate le vicende che hanno interessato la consortile partecipata LAQUATTRO S.c.a.r.l mette conto evidenziare come le posizioni che coinvolgono quest'ultima, allo stato prevalenti, all'esito della presumibile omologazione (l'udienza è fissata al 30.09.2020) e conseguente esecuzione dell'accordo di ristrutturazione ex art .182 bis L.F dovrebbero trovare naturale soddisfazione nell'accordo con esiti favorevoli per C.G.S : un tanto, da un lato in ragione dell'adesione dei creditori all'accordo, dall'altro, ove questi ultimi non lo abbiamo sottoscritto, dalla attestata sostenibilità ed idoneità del piano ad



assicurare il soddisfacimento dei creditori che ad esso sono rimasti estranei, rilasciata dal professionista incaricato ex art. 67,co.3 lett.d) L.f, dott. Alberto Peroni in data 28/29 luglio 2020.

Ad ulteriore dimostrazione della solidità della proposta presentata da LAQUATTRO vi è la circostanza verificata dallo scrivente nella documentazione trasmessa da CGS, che la consorziata indirettamente, a mezzo delle socio di maggioranza CMB Soc. Coop, con la società veicolo Fimparco S.P.A, a sua volta controllata da CMB con una quota del 64,82%, ha stipulato con i creditori più rilevanti delle cessioni di credito con successiva contestuale adesione all'accordo di ristrutturazione, che prevede un pagamento a "saldo e stralcio" da parte dell'obbligato principale e che -ove omologato- terrà indenne CGS dalle pretese creditorie.

### **-L'appostamento di uno specifico Fondo Rischi.**

Come risulta dall'integrazione del Piano e dalla Proposta, CGS in relazione ai crediti sopraindicati oggetto di contestazione ha appostato a piano uno specifico Fondo Rischi, che tiene conto della percentuale offerta ai creditori della CLASSE 2, pari al 2% del valore della pretesa che dovesse essere definitivamente riconosciuta giudizialmente.

Per la relativa quantificazione CGS ha tenuto conto dei seguenti criteri:

CGS considera assente il rischio di mancata soddisfazione dei creditori aderenti al piano di LAQUATTRO Scarl, ritenendo che "verrà omologato, non emergendo elementi ostativi a tale favorevole soluzione prognostica. Tale valutazione tiene conto di:

- disponibilità finanziarie proprie di LAQUATTRO Scarl in ragione del completamento della commessa pubblica;
- adesione al piano da parte del ceto bancario (BNL Spa);
- intervenuta cessione delle poste creditorie più rilevanti a favore di un soggetto controllato dalla consorziata CMB Soc. Coop. (FIMPARCO Spa, aderente all'accordo);
- sostegno finanziario al piano da parte della stessa CMB Soc. Coop. della cui solidità non è lecito dubitare, considerate, oltre le attestazioni già contenute nel piano, anche le risultanze dell'ultimo bilancio approvato (v. doc. 109);
- il fatto che il piano è corredato da un'attestazione di un Professionista indipendente che ha certificato l'idoneità a garantire la soddisfazione del ceto creditorio aderente e di quello non aderente.

Per i creditori non aderenti al piano di LAQUATTRO Scarl che hanno azionato pretese verso CGS è stato comunque approntato un fondo rischi pari al 2% del valore della pretesa azionata.

Analogo Fondo Rischi è stato approntato per le residue n. 2 pretese avanzate nei confronti di CGS da parte del creditore della consortile Myrtus e da parte della socia consorziata Movistrade, ai fini dell'eventuale regresso, in relazione alla partecipazione in Lotto 2.

Anche per le partecipazioni in SAV AQ e SAV AQ 2, per le ragioni sopra illustrate, CGS considera assente il rischio di escussione diretta.

Va altresì tenuto presente che l'indicato ammontare aggregato delle passività delle Consortili, che contabilmente viene usualmente classificato nella generica voce "Debiti vs. fornitori", potrebbe ben comprendere voci di spesa di vario genere, non rientranti nel presupposto per poter invocare la responsabilità solidale del socio, che la normativa sugli appalti circoscrive alle passività verso fornitori e subappaltatori.



In ogni caso, si ritiene opportuno evidenziare che considerando, per le ragioni di cui sopra, come assente il rischio inerente le partecipazioni in LAQUATTRO, SAV AQ e SAV AQ2, il montante aggregato delle pretese potenziali relative alle altre partecipate, al netto dei debiti verso gli stessi soci consorziati, sommato comunque l'ideale ammontare aggregato dell'ipotetica azione di regresso pro quota interna, ammonterebbe ad arrotondati complessivi € 2.143.197,11 ed il relativo 2%, pari ad € 42.863,94 risulterebbe comunque ampiamente coperto dal Fondo Rischi generico appostato nel piano.

Il calcolo è riprodotto nello schema che segue:

Passività	Somma	Rischio ipotetico escussione concordataria 2%
<b>Lotto 2 Scrl - debiti verso fornitori</b>	6.117.203,12	
di cui verso consorziata Movistrade	- 5.338.031,39	
Totale	779.171,73	15.583,43
Quota interna corresponsabilità esposizione Movistrade (10%)	533.803,14	10.676,06
<b>Sassari Olbia Lotto 2 Scrl - debiti verso fornitori</b>	527.877,78	
di cui verso soci consorziati	- 162.508,46	
Totale	365.369,32	7.307,39
Quota interna corresponsabilità esposizione consorziati (10%)	16.250,85	325,02
<b>Myrtus Scrl - debiti verso fornitori</b>	570.490,76	
di cui verso soci consorziati	- 135.431,87	
Totale	435.058,89	8.701,18
Quota interna corresponsabilità esposizione consorziati (10%)	13.543,19	270,86
<b>Totale</b>	<b>2.143.197,11</b>	<b>42.863,94</b>

Da ultimo, si ritiene opportuno segnalare che l'omologa e l'esecuzione del piano LAQUATTRO, a cui aderisce BNL (doc. 107), determinerebbe la liberazione di un consistente Fondo Rischi specifico appostato da CGS, per € 80.000,00 - che prudenzialmente è stato mantenuto - quale garante pro quota di LAQUATTRO verso la stessa BNL.

La relativa liberazione delle risorse andrebbe ad incrementare ulteriormente il Fondo Rischi generico, garantendo ancor di più il rischio escussione per le partecipazioni nelle altre consortili".

-Dall'analisi della documentazione di supporto, lo scrivente attestatore ritiene di condividere sia le motivazioni assunte alla base del Piano e della Proposta, sia le modalità di calcolo.

-Come già ricordato dallo scrivente sul punto, in sede di attestazione rilasciata in data 19/05/2020, in relazione alle passività maturate dalle citate società consortili che hanno eseguito i citati appalti la Proposta ha esaminato con particolare approfondimento il controverso tema dato dalla possibilità di ipotizzare una responsabilità illimitata e solidale dei soci consorziati nei confronti dei fornitori e subappaltatori non ancora soddisfatti dalle società consortili, concludendo per l'esclusione di tale ipotesi; la ricorrente ha prodotto sul punto numerose pronunce di merito, anche di questo Tribunale, tesa a privilegiare l'orientamento interpretativo dell'autonomia patrimoniale perfetta delle società consortili, che, come nel caso di cui si discute sono state costituite "a valle" dell'A.T.I – R.T.I aggiudicataria dell'appalto; un tanto stante la natura eccezionale della normativa degli appalti pubblici, insuscettibile di applicazione analogica.

Si rappresenta anche in questa sede come CGS, al fine di non trascurare una questione di così importante rilevanza, ha comunque affidato al Prof. Avv. Danilo Galletti, ordinario di Diritto Commerciale dell'Università di Trento, la redazione di un parere *pro veritate* sulla questione consegnato in data 9 marzo 2020.

Tale parere, pur evidenziando posizioni della giurisprudenza sul tema "assai frastagliate", conclude esponendo ampi argomenti a sostegno della tesi attualmente maggioritaria in giurisprudenza, che CGS condivide "di conseguenza ritengo che allo stato attuale della legislazione l'applicazione del disposto



*[Handwritten signature]*

di cui all'art. 37 Cod. App. 2006 alla fattispecie in discussione incontri ostacoli normativi che rendono l'estensione, in via analogica, non praticabile".

CGS pertanto ritiene di non considerare nella propria proposta i fornitori e subappaltatori insoddisfatti delle Società consortili da questa partecipate come creditori concorsuali concorrenti. Viene invece stanziato apposito fondo rischi su quelle azionate giudizialmente, che tiene conto del grado di attendibilità della pretesa e della possibilità di esercitare il regresso nei confronti degli altri consorziati in caso di escussione.

La Proposta non quindi ha minimamente trascurato l'ipotesi avversa in cui eventuali pronunce di legittimità dovessero attestare il fondamento dell'attuale tesi minoritaria, collocando i crediti contestati in apposita Classe e prevedendo un loro specifico trattamento concordatario.

E' infatti evidente l'impatto che la diversa presa di posizione sul punto potrebbe avere sulla presente proposta concordataria, considerato che a voler accogliere la tesi estensiva della responsabilità, i fornitori ed i subappaltatori insoddisfatti dovrebbero considerarsi creditori concorsuali concorrenti del concordato.

Lo scrivente ritiene -alla luce della necessaria e prudente *disclosure* contenuta nella proposta- che, pur con gli ovvi margini di incertezza connessi all'esistenza di diverse interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali segnalati dagli stessi legali della società, le conclusioni raggiunte siano, per quanto rientra nelle sue competenze e conoscenze, condivisibili e ben argomentate e supportate in maniera solida dalla giurisprudenza citata e da un parere *pro veritate* di indubbia autorevolezza. Per altro, riconosce che tali tematiche specifiche siano di risoluzione molto problematica, così come dimostrano le non sempre convergenti interpretazioni sul punto: per tale motivo conclude, al riguardo, affermando che sarà inevitabilmente l'Autorità Giudiziaria a dover eventualmente vagliare la questione ed a sciogliere così i dubbi connessi.

Non appare superfluo evidenziare che appare presumibile - allo stato - ipotizzare che difficilmente vengano coltivate, da parte dei fornitori, azioni onerose in termini di costi e incerte nella prognosi e nella durata, e che anche in caso di eventuale accoglimento, potrebbero rimanere in ogni caso senza possibilità di tangibile soddisfazione.


In ogni caso, lo scrivente oltre a condividere l'iter logico seguito, evidenzia la larga adesione dei creditori al Piano ex art. 182 bis LF di Laquattro scarl (oltre il 72% dei creditori) e l'attestazione dello stesso da parte del professionista indipendente, circostanze che rendono assolutamente plausibili le valutazioni effettuate con riferimento alla posizione Laquattro.

Dalla documentazione esaminata risultano condivisibili anche le valutazioni effettuate dalla ricorrente in merito alle altre posizioni (Myrtus, Sassari-Olbia scarl, Lotto 2 scarl, Sava q e Sav Aq 2).

## Altre integrazioni

La proposta come integrata, oltre a intervenire sui punti trattati, recepisce:

- i fatti sopravvenuti in ordine alle richieste contenute nella proposta di autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti ex art. 169 bis l.f. e di indicazione di beni mobili di proprietà di terzi con i fatti rilevanti sopravvenuti al suo deposito;



-l'informazione in merito ad una rettifica puramente formale del piano, priva di effetti economici, in relazione ad una svista emersa nell'indicazione dell'elenco dei creditori;

In merito al Piano si segnala che:

- il numero delle classi è stato ridotto da 7 a 6;
- la classe 6 è stata accorpata alla classe 5, la precedente classe 7 è stata rinominata 6;
- il totale del passivo non è variato;
- le percentuali offerte a ciascuna classe non sono variate (ferma la soppressione della Classe 6, ora trattata in maniera uniforme con quanto era previsto dalla Classe 5);
- in seguito all'escussione della garanzia di Banca di Udine da parte del comune di Magnano in Riviera per euro 6.527 è diminuito il debito verso il comune di pari importo (classe 5) ed aumentata la classe 4 di pari cifra;
- è stato incrementato l'ammontare del fondo rischi specifico per obbligazioni solidali per creditori delle consortili (euro 3.727) ed è stato utilizzato il fondo rischi generico per pari importo;
- l'avanzo derivante dalla soppressione della classe 6 è andato ad incremento del fondo rischi generico;
- sono state aggiornate in misura non significativa le percentuali di best e worst case contenute nel Piano;
- è rimasta invariata la percentuale assicurata ai creditori;
- è stato aggiornato l'elenco creditori per classi e riorganizzato nella esposizione per una migliore comprensione;
- è stato aggiornato il prospetto delle garanzie di terzi togliendo le garanzie escusse di cui alla classe 4;
- è stato aggiornato l'elenco dei creditori dipendenti con il nominativo dell'architetto Muner Luca;
- e' stato aggiornato l'allegato dei beni con diritti vantati da terzi, con l'indicazione dello spargisale e della lama accessoria di riconosciuta proprietà di Muner Luca.

Lo scrivente ritiene nel complesso che, visto anche il loro impatto sul piano e sulla proposta, tali aspetti non rappresentino comunque modifiche sostanziali<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si veda la Cassazione 30627 del 25.11.2019 per cui vi sono modifiche sostanziali solo quando le integrazioni hanno introdotto "elementi e atti nuovi, come comunque idonei a incidere sui contenuti della proposta o sulla fattibilità del piano"



## ATTESTAZIONE

### CONCLUSIONI

-Rilevato che hanno costituito oggetto di valutazione ai fini della presente attestazione solo le modifiche apportate al piano relativamente all'unificazione delle classi 5 e 6, nonché le note informative prodotte in merito alla classe 2 come da richiesta del Tribunale;

-considerato che, visto anche il loro impatto sul piano e sulla proposta, non rappresentano modifiche sostanziali;

-considerato pertanto quanto già ampiamente illustrato nella precedente attestazione d.d. 19.05.2020, al cui contenuto, da intendersi qui interamente richiamato per le parti non oggetto di integrazione, si fa espresso rinvio;

-ricordando che in ogni caso sussistono elementi di rischiosità e criticità già evidenziati nella precedente attestazione d.d. 19/05/2020, e che pertanto il presente giudizio va interpretato alla luce dei richiami di informativa esposti nella citata relazione, per le finalità del giudizio che devono esprimere il Tribunale e i creditori.

Nonostante ciò si conferma che il Piano si fonda su ipotesi realistiche e che i risultati previsti debbano ritenersi ragionevolmente conseguibili.

A conclusione del proprio lavoro il sottoscritto dott. Alfredo Pascolin, esaminata la documentazione prodotta dalla società ricorrente, conferma la propria relazione di data 19/05/2020, la quale si intende qui integralmente richiamata, nella quale

dichiara

- vista la documentazione prodotta, e alla luce delle modifiche e integrazioni apportate alla proposta, di confermare il **giudizio positivo sulla veridicità dei dati espressi**;
- a seguito dei controlli effettuati ed alla luce del giudizio positivo in merito alla veridicità dei dati di cui al punto che precede; alle condizioni e con i presupposti indicati nel corso della trattazione che precede ed in particolare nei richiami di informativa della relazione di data 19/05/2020; di esprimere **un giudizio positivo sulla fattibilità del piano**;
- **di attestare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 186 bis L.F che la **prosecuzione dell'attività d'impresa prevista nel piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori**.

Monfalcone, 02 settembre 2020

dott. Alfredo Pascolin



